



Consiglio
dell'Unione europea

Bruxelles, 24 ottobre 2017
(OR. en)

12543/17

**Fascicolo interistituzionale:
2017/0238 (NLE)**

**COEST 243
CFSP/PESC 820
JAI 831
WTO 210**

ATTI LEGISLATIVI ED ALTRI STRUMENTI

Oggetto: DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla conclusione, a nome dell'Unione europea, dell'accordo di partenariato globale e rafforzato tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica d'Armenia, dall'altra

DECISIONE (UE) 2017/... DEL CONSIGLIO

del

**relativa alla conclusione, a nome dell'Unione europea,
dell'accordo di partenariato globale e rafforzato
tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica
e i loro Stati membri, da una parte,
e la Repubblica d'Armenia, dall'altra**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 37,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 91, l'articolo 100, paragrafo 2 e gli articoli 207 e 209, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 6, secondo comma, lettera a), l'articolo 218, paragrafo 7 e l'articolo 218, paragrafo 8, secondo comma,

vista la proposta della Commissione europea e dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

vista l'approvazione del Parlamento europeo¹,

¹ Approvazione del ... (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale).

considerando quanto segue:

- (1) Conformemente alla decisione (UE) 2017/...¹⁺, l'accordo di partenariato globale e rafforzato tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica d'Armenia, dall'altra ("accordo") è stato firmato il ..., con riserva della sua conclusione in una data successiva.
- (2) L'accordo rappresenta un passo importante verso una maggiore partecipazione politica ed economica dell'Unione nel Caucaso meridionale. Intensificando il dialogo politico e migliorando la cooperazione in un'ampia gamma di settori, l'accordo getterà le basi per una relazione bilaterale più efficace con la Repubblica d'Armenia.
- (3) È opportuno approvare l'accordo,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

¹ Decisione del Consiglio (UE) 2017/... del ... relativa alla firma, a nome dell'Unione, e all'applicazione provvisoria dell'accordo di partenariato globale e rafforzato tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica d'Armenia, dall'altra (GU L ...).

⁺ GU: inserire il numero della decisione contenuto nell'st 12542/17 e completare il numero, la data e il riferimento della GU nella corrispondente nota.

Articolo 1

L'accordo di partenariato globale e rafforzato tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica d'Armenia, dall'altra, è approvato a nome dell'Unione¹⁺.

Articolo 2

Il presidente del Consiglio a nome dell'Unione europea, deposita lo strumento di approvazione di cui all'articolo 385, paragrafo 1 dell'accordo².

Articolo 3

1. Ai fini dell'articolo 240 dell'accordo, le modifiche dell'accordo operate tramite decisioni del sottocomitato per le indicazioni geografiche sono approvate dalla Commissione a nome dell'Unione europea. In caso di mancato accordo tra le parti interessate in seguito a obiezioni relative a un'indicazione geografica, la Commissione adotta una posizione secondo la procedura di cui all'articolo 57 del regolamento (UE) n. 1151/2012³.

¹ L'accordo è stato pubblicato nella GU... unitamente alla decisione relativa alla firma.

⁺ GU: si prega di inserire il riferimento della GU dell'accordo nella nota a piè pagina di cui sopra.

² La data di entrata in vigore dell'accordo sarà pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* dal Segretariato generale del Consiglio.

³ Regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (GU L 343 del 14.12.2012, pag. 1).

2. Ai fini dell'articolo 270, paragrafo 2, prima frase, dell'accordo, la Commissione è autorizzata ad approvare la posizione dell'Unione riguardo alle modifiche dell'allegato XI dell'accordo.

Ai fini dell'articolo 270, paragrafo 2, seconda frase, dell'accordo, la Commissione è autorizzata a sollevare obiezioni a una modifica o rettifica dell'allegato XI proposta dalla Repubblica d'Armenia.

Articolo 4

1. Le denominazioni protette a norma del titolo V, capo 9, sottosezione 3 (indicazioni geografiche), dell'accordo possono essere utilizzate da qualsiasi operatore che commerci prodotti agricoli, prodotti alimentari, vini, vini aromatizzati o bevande spiritose conformi al corrispondente disciplinare.
2. A norma dell'articolo 301 dell'accordo, gli Stati membri e le istituzioni dell'Unione attuano la protezione prevista agli articoli da 297 a 300 dell'accordo, indipendentemente da una richiesta in tal senso di una parte interessata.

Articolo 5

L'accordo non può essere inteso come tale da conferire diritti o imporre obblighi che possano essere invocati direttamente dinanzi agli organi giurisdizionali dell'Unione o degli Stati membri.

Articolo 6

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a ..., il

Per il Consiglio

Il presidente
